

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3809/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie dolci a polpa chiara conservate in alcole, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune e destinate alla produzione di prodotti a base di cioccolato** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3810/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune** 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71** 5
- Regolamento (CEE) n. 3812/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 3813/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 3814/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CEE) n. 3815/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3816/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, recante sospensione parziale, sino al 31 dicembre 1987, dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna** 21

* Regolamento (CEE) n. 3817/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1185/86 relativamente al settore dei grassi	23
* Regolamento (CEE) n. 3818/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso	24
* Regolamento (CEE) n. 3819/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76 relativi alla vendita di latte scremato in polvere e di burro d'ammasso pubblico	26
Regolamento (CEE) n. 3820/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2600/86, 2601/86, 2602/86, 2632/86, 2633/86, 2664/86, 2846/86, 2848/86, 3054/86 e 3250/86 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento	27
* Regolamento (CEE) n. 3821/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	28
Regolamento (CEE) n. 3822/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	29
Regolamento (CEE) n. 3823/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	31
Regolamento (CEE) n. 3824/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	33
Regolamento (CEE) n. 3825/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia	35
Regolamento (CEE) n. 3826/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/606/CEE :

* Decisione della Commissione, del 28 novembre 1986, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modifiche	39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

86/607/CEE :

* Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1986, recante modifica della decisione 86/301/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio	40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

86/608/CEE :

* Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1986, che rettifica la decisione 86/443/CEE relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3809/86 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie dolci a polpa chiara conservate in alcole, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune e destinate alla produzione di prodotti a base di cioccolato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione di ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla produzione di pasticceria (segnatamente di prodotti a base di cioccolato), è attualmente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario a prodotti che soddisfino certi criteri di destinazione, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 e fissarne il volume a 3 000 tonnellate, quantitativo corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, e il dazio contingente al 10 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare,

poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato⁽¹⁾, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 3 000 tonnellate.

Nei limiti del contingente tariffario di cui al primo comma la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

⁽¹⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.
2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene constatato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. CLARKE

REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/86 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità per i « boysenberries » dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità di sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questi frutti nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 1 500 tonnellate, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 e fissare il dazio contingente al 15 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non

sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1929	ex 08.10 D	« Boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries »	1 500 t	15 %

Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. CLARKE

REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/86 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽⁴⁾ e (CEE) n. 574/72⁽⁵⁾, modificati da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dal regolamento (CEE) n. 513/86⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 designa come legislazione applicabile alle persone che esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro la legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita l'attività subordinata; che l'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), autorizza tuttavia, nei casi menzionati nell'allegato VII, l'iscrizione in ciascuno degli Stati interessati per l'attività esercitata nel loro territorio;

considerando che l'articolo 14 quater non prende in considerazione l'ipotesi presentatasi nella pratica dell'esercizio di più di due attività subordinate ed autonome nel territorio di due o più Stati membri; che è opportuno colmare questa lacuna completando l'articolo 14 quater;

considerando che è parimenti opportuno stabilire sia le modalità di applicazione dell'attuale articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo, sia quelle che imporrebbe la regolamenta-

zione dell'esercizio di più di due attività subordinate e autonome nel territorio di vari Stati membri;

considerando che è opportuno modificare anche il regolamento (CEE) n. 574/72 per stabilire le modalità d'applicazione dell'articolo 14 quater così completato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 14 quater è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14 quater

Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri

La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII,

— alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

— alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.»;

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 30. 4. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 152.

⁽³⁾ GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 86.

⁽⁶⁾ GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 44.

2) l'articolo 14 quinquies è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, i termini « paragrafo 1 » dopo i termini « articolo 14 quater » sono soppressi ;

b) è inserito il paragrafo seguente :

« 2. La persona di cui all'articolo 14 quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro. » ;

c) l'attuale paragrafo 2 diviene il paragrafo 3 ;

3) nel titolo dell'allegato VII i termini « paragrafo 1 » sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti :

a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate ;

b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata. » ;

2) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno dei due Stati membri in causa di cui all'allegato VII sono mantenuti. » ;

3) l'articolo 12 bis è modificato come segue :

a) i termini « paragrafo 1, lettera a) » dopo « articolo 14 quater » nel titolo e nella frase introduttiva sono soppressi ;

b) al punto 7, lettera a), i termini « paragrafo 1 » dopo la parola « articolo 14 quater » sono soppressi ;

c) è aggiunto il punto seguente :

« 8. Se, conformemente all'articolo 14, quater, lettera b), del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri si applicano per analogia i punti 1, 2 3 e 4 per quanto concerne l'attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l'attività autonoma.

Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente. » ;

4) all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine il punto e virgola è sostituito da un punto e la frase seguente è aggiunta :

« Tuttavia, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento, le suddette istituzioni tengono ugualmente conto, per la liquidazione delle prestazioni, dei periodi di assicurazione o di residenza che sono stati compiuti a norma di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione dei due Stati membri in causa che si sovrappongono ; » ;

5) all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma i termini « articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) » sono sostituiti da « articolo 15, paragrafo 1, lettera a), ultima frase, e lettere b), c) e d) » ;

6) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 119 bis

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione

1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione ;

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa ;

b) per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 3.

3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86⁽¹⁾.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1° gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1° gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato

membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

(¹) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5. »

Articolo 3

Il presente regolamento non pregiudica i diritti acquisiti, prima della sua entrata in vigore, in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. CLARKE

REGOLAMENTO (CEE) N. 3812/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 dicembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	16,02	183,78
10.01 B II	Frumento duro	43,02	237,45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	51,66	157,12 ⁽³⁾
10.03	Orzo	22,22	176,90
10.04	Avena	83,64	144,48
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	166,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0	0
10.07 B	Miglio	22,22	106,93 ⁽⁵⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	7,46	167,77 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	22,22	29,45 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	36,77	271,26
11.01 B	Farine di segala	86,67	233,96
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	80,10	382,04
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	38,23	291,89

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 dicembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	7,24	7,24	7,24
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,75
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,40	0,40	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	105,97
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	10,14	10,14	10,14

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	12,89	12,89	12,89	12,89
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	9,63	9,63	9,63	9,63
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	3,12	3,12
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	2,33	2,33
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	2,71	2,71

REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 142 tonnellate di burro da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regola-

mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di burro a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (*)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Mauritania
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (?) (?)	—
6. Quantitativo totale	42 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Olandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• MAURITANIE 0005505 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR / EN TRANSIT VERS ROSSO MAURITANIE •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 gennaio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (?) (?) (?)

Designazione della partita	B
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 18 luglio 1986
2. Beneficiario	Central Leiteira de Luanda UEE — Ministério da Agricultura
3. Paese di destinazione	Angola
4. Fase e luogo di consegna	cif Luanda
5. Rappresentante del beneficiario (*)	S.E. Mme Tavira — Ambassadeur d'Angola à Bruxelles, 182, rue Franz Merjay — 1180 Bruxelles Tel. 244 49 86 — Telex : 63170 EMBRUX
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	(*)
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• BUTTEROIL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A ANGOLA •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 marzo 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*)

Note:

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.
- (²) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.
- (³) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
- (⁴) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁵) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁸) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiame, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/86 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1986****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/86 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 307 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regola-

mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (*)

Designazione della partita	A	B
1. Programma :	1986	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 18 luglio 1986	
2. Beneficiario	Comores	
3. Paese di destinazione	Comores	
4. Fase e luogo di consegna	cif Moroni (Grande Comore)	cif Mutsamudu (Anjouan)
5. Rappresentante del beneficiario	(*)	
5a. Agente addetto al ricevimento	M. Said Ahmed Said Ali, Ministre des Finances et du Budget, Moroni — B.P. 324 (tel. : 27 67 Moroni)	
6. Quantitativo totale	60 t	40 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento	Olandese	
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	* DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA R.F.I. DES COMORES *	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 marzo 1987	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	—	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (*) (*)	

Designazione della partita	C
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Guinée Conakri
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (*) (*)	—
6. Quantitativo totale	27 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° luglio 1986
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• GUINÉE CONAKRY 0267400 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CONAKRY •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 gennaio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (*) (*) (*) (*)

Designazione della partita	D
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Repubblica Centrafricana
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (*) (*)	—
6. Quantitativo totale	180 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Francese
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg conformemente al punto 4.2 dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« RCA 0265200 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DOUALA EN TRANSIT À BANGUI »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento francese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (*) (*) (*)

Note:

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.
- (²) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.
- (³) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
- (⁴) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁵) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁶) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica e di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁹) L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della CCE, Antenne des Comores, BP 559, Moroni, telex: 212 DELCEC KO, tel. 73 19 81 o 73 03 93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

recante sospensione parziale, sino al 31 dicembre 1987, dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4,

considerando che si registrano difficoltà all'esportazione della produzione spagnola di olive da tavola, dovute in particolare alla modifica del regime fiscale a seguito dell'adesione e dell'autorizzazione temporanea di cui beneficia uno Stato membro a concedere restituzioni all'esportazione di tale prodotto;

considerando che certi paesi terzi beneficiano, per i medesimi prodotti, di esenzioni dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che per ovviare a tale situazione, è opportuno prevedere, per una durata limitata, una sospensione parziale dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola in provenienza dalla Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, punto 1 dell'atto di adesione, sono ridotti del 50 % sino al 31 dicembre 1987 per i seguenti prodotti in provenienza dalla Spagna:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: N. Olive: I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a)
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: A. Olive
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: A. Olive I. destinati a usi diversi dalla produzione di olio (a)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Olive

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri : ex C. altri : — Olive
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : ex F. Capperi e olive : — Olive

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
che modifica i regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1185/86 relativamente al
settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3329/86⁽³⁾ prevede, all'articolo 14, paragrafo 4 che il contributo non viene riscosso all'importazione di taluni oli, all'interno di un massimale di 34 000 t; che dalla revisione del bilancio di previsione emerge che l'importazione di tali oli in Spagna raggiungerà, entro il 31 dicembre 1986, un quantitativo pari a 37 500 t; che occorre pertanto modificare il quantitativo degli oli ammessi a beneficiare dell'esonero dal contributo;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 prevede la fissazione dei quantitativi di oli e di grassi da immettere in consumo in Spagna e dei massimali annui delle importazioni di tali prodotti; che tali quantitativi sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1185/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/86⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda l'olio di soia destinato all'alimentazione umana nonché gli oli di palma, palmisto e copra, l'andamento del fabbisogno di mercato giustifica una modifica di tali quantitativi;

considerando che la produzione spagnola di girasole nel corso della campagna 1985/1986 si è rivelata inferiore alla

produzione stimata, con la conseguente scomparsa dell'ecedenza inizialmente prevista; che pertanto il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna e sottoposto a lavorazione per la produzione di olio destinato ad essere esportato e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 deve essere fissato a zero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1183/86, la cifra « 34 000 » è sostituita dalla cifra « 37 500 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1:

- lettera b), la cifra « 70 000 » è sostituita da « 75 000 »,
- lettera c), la cifra « 42 000 » è sostituita da « 45 500 ».

2. All'articolo 2 paragrafo 1, lettera c), la cifra « 34 000 » è sostituita da « 37 500 ».

3. All'articolo 3, la cifra « 83 000 » è sostituita da « 0 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3818/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che le restituzioni all'esportazione per taluni alimenti composti a base di cereali destinati allo Yemen del Nord sono state fissate ad un livello superiore a quello valido per le altre destinazioni;

considerando che, in conseguenza di tale misura temporanea, era necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione per tali prodotti a trenta giorni per evitare perturbazioni sul mercato di esportazione in questione e scoraggiare operazioni speculative a lungo termine; che tuttavia l'esperienza ha dimostrato che un periodo di validità di sessanta giorni risulterebbe più appropriato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽³⁾ è modificato come segue:

La tabella A che figura nell'allegato II è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Durata di validità
10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II	Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo ; altri cereali Frumento duro Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽¹⁾	Fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	Fino allo scadere del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i prodotti classificati nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune destinati all'esportazione nello Yemen del Nord il periodo di validità è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76 relativi alla vendita di latte scremato in polvere e di burro d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 820/86⁽⁴⁾, prevede che il latte scremato in polvere posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° gennaio 1985;considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 819/86⁽⁶⁾, prevede che il prodotto posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° giugno 1985;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato e delle giacenze di latte scremato in polvere e di burro, è opportuno sostituire le date del 1° gennaio 1985 e del 1° giugno 1985 con la data del 15 aprile 1986 e ridurre il prezzo di vendita di tali prodotti e le cauzioni previsti dall'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, la data del « 1° gennaio 1985 » è sostituita dalla data del « 15 aprile 1986 ».
2. All'articolo 2:
 - paragrafo 1, i termini « 3 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU »;
 - paragrafo 2, i termini « 3 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2315/76 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, la data del « 1° giugno 1985 » è sostituita dalla data del « 15 aprile 1986 ».
2. All'articolo 2:
 - paragrafo 1, i termini « 2,5 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 1 ECU »;
 - paragrafo 2, i termini « 4 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 76 del 21. 3. 1976, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2600/86, 2601/86, 2602/86, 2632/86, 2633/86, 2664/86, 2846/86, 2848/86, 3054/86 e 3250/86 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁴⁾,

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 2600/86 ⁽⁵⁾, 2601/86 ⁽⁶⁾, 2602/86 ⁽⁷⁾, 2632/86 ⁽⁸⁾, 2633/86 ⁽⁹⁾, 2664/86 ⁽¹⁰⁾,

2846/86 ⁽¹¹⁾, 2848/86 ⁽¹²⁾, 3054/86 ⁽¹³⁾ e 3250/86 ⁽¹⁴⁾ ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3, dei regolamenti (CEE) nn. 2600/86, 2601/86, 2602/86, 2632/86, 2633/86, 2664/86, 2846/86, 2848/86, 3054/86 e 3250/86 è modificato come segue :

« 3. L'ultima gara parziale scade il 25 marzo 1987. ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 235 del 21. 8. 1986, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 235 del 21. 8. 1986, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 235 del 21. 8. 1986, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 264 del 16. 9. 1986, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 264 del 16. 9. 1986, pag. 11.

⁽¹³⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1986, pag. 9.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 302 del 28. 10. 1986, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/86 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1986****relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno

esaurito il contingente assegnato per il 1986; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire del 12 dicembre 1986; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1986.

La pesca del merlano nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 12 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1461/81 del Consiglio ⁽²⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per i semi di soia raccolti in questi due Stati membri è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia ⁽³⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/86 ⁽⁵⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle

quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione valida nel corso della campagna di commercializzazione deve essere fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a partire dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 11. 12. 1986, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Aiuti ai semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	1,69	40,509	40,509
— Portogallo	25,269	0	40,509
— altro Stato membro	25,269	40,509	40,509

REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986

**che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3025/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3631/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/86⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3631/86 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 2. 10. 1986, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 15. 11. 1986, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 16 dicembre 1986

(in ECU/100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Piselli, fave e favette :							
a) utilizzati in Spagna	16,351	16,571	16,751	16,931	17,146	17,365	17,365
b) utilizzati in Portogallo	16,253	16,473	16,653	16,833	17,049	17,271	17,271
c) utilizzati in un altro Stato membro	16,469	16,688	16,868	17,048	17,262	17,478	17,478
2. Lupini dolci :							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	17,241	17,295	17,295	17,295	17,341	17,634	17,634
b) raccolti in un altro Stato membro e							
— utilizzati in Portogallo	19,235	19,289	19,289	19,289	19,336	19,632	19,632
— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	19,522	19,574	19,574	19,574	19,621	19,908	19,908

REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/86 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1986****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3185/86 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 3185/86 ai dati di cui la Commissione è ora a cono-

scenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, nel settore degli ortofrutticoli fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3185/86 sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1986, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU / 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione (%)
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche : per le esportazioni delle varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni per le esportazioni delle altre varietà delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni	8,00 5,32 14,50 9,67
ex 08.02 B II	Mandarini freschi, delle categorie Extra, I e II	7,25
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — le altre destinazioni	12,00 8,00
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	10,50 19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	7,50
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : per le esportazioni verso : — il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran, l'Irak, la Giordania — i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia e la Groenlandia	12,00 4,00

(¹) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono: l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).

(²) Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono applicabili per le esportazioni :
— effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo ;
— effettuate dalla Spagna e dal Portogallo verso paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3208/86 della Commissione, del 22 ottobre 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento delle clementine⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,57 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° novembre 1986 al 28 febbraio 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le clementine originarie della Tunisia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette clementine;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di clementine (sottovoce 08.02 B I della tariffa doganale comune), originarie della Tunisia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 8,41 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 299 del 23. 10. 1987, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3826/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽¹¹⁾ autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato

del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 102,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	142,35
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n. 1932/81	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci	212,00 200,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1986

recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modifiche

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/606/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, riguardante il miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie⁽²⁾,

vista la decisione 85/132/CEE della Commissione⁽³⁾,

considerando che in data 16 settembre 1986 il governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che il beneficiario deve possedere una capacità professionale sufficiente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattiera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che i contributi alla costruzione delle stalle nelle aziende che non presentano un piano di miglio-

ramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 1944/81 devono essere conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 16 settembre 1986 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 20. 2. 1985, pag. 18.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1986

recante modifica della decisione 86/301/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

(86/607/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, in tutti gli Stati membri, la produzione di materiali forestali di moltiplicazione è attualmente deficitaria e, conseguentemente, non consente di sopperire all'approvvigionamento in materiali rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che anche i paesi terzi non sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione della specie in causa che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva citata;

considerando che, con la sua decisione 83/301/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;

considerando che tale autorizzazione si è rivelata insufficiente a sopperire al fabbisogno della Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno autorizzare temporaneamente la Repubblica federale di Germania ad ammettere anche la commercializzazione nel suo territorio delle piantine di *Quercus pedunculata* Ehrh. ottenute nella Repubblica democratica tedesca da sementi soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine, nonché delle sementi di *Pinus strobus* L. prodotte nella Repubblica federale di Germania e soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/301/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, a condizione che sia fornita la prova di cui all'articolo 3 per quanto riguarda il luogo di provenienza delle sementi, ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di piantine di *Quercus pedunculata* Ehrh. ottenute da sementi soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- i) le piantine di *Quercus pedunculata* Ehrh. devono provenire dalla Repubblica democratica tedesca,
 - ii) il numero di piantine non deve essere superiore a 3 500 000 »;
- 2) le parole « e dall'articolo 2 » della seconda frase dell'articolo 4 sono sostituite dalle parole seguenti « dall'articolo 2 e dall'articolo 2 bis »;
- 3) nella colonna « *Pinus strobus* L. » dell'allegato, rubrica « D », è aggiunta l'indicazione « D ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 43.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1986

che rettifica la decisione 86/443/CEE relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(86/608/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione ha liquidato con decisione 86/443/CEE ⁽³⁾, i conti relativi alle spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi nel 1982, basandosi sui conti annuali presentati da tale Stato membro il 1° luglio 1986;

considerando che da un riesame della decisione in questione è risultato che, a causa di un errore di natura tecnica, taluni importi sono inesatti; che è opportuno pertanto rettificare tali importi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/443/CEE è modificata come segue:

1. Nel terzo considerando l'importo di 3 726 921 212,13 Fl è sostituito da 3 726 921 212,85 Fl.
2. Nell'articolo 2 l'importo di 239 583 030,98 Fl è sostituito da 239 538 021,84 Fl.
3. Nell'allegato I, punto 5, l'importo di 239 583 030,98 Fl è sostituito da 239 538 021,84 Fl.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 256 del 9. 9. 1986, pag. 29.

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB

10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE

ANNO 1985

Bruxelles — Lussemburgo / Aprile 1986

**Allegato alla «Diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» in
applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività delle Comunità nel 1985, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

243 pagine

CB-46-86-565-IT-C

ISBN: 92-825-6406-1

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

800 FB

26 900 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

ATTO UNICO EUROPEO E ATTO FINALE

L'atto unico europeo costituisce l'espressione concreta della volontà manifestata dai capi di Stato e di governo, in particolare nel giugno 1984 a Fontainebleau ed in seguito nel marzo 1985 a Bruxelles e nel giugno 1985 a Milano, di veder progredire verso l'unione europea l'insieme della relazioni tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983.

76 pagine

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN: 92-824-0330-0

BY 46-86-153 IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

3,41 ECU

150 FB

5 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussembourg